Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 346

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Lunedì, 19 dicembre 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## AVVISO AGLI ABBONATI

**Per evitare interruzioni e ritardi nell'invio della Gazzetta Ufficiale 1984, si invitano i Signori Abbonati a versare le quote di rinnovo indicate, salvo conguaglio, nei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente, più volte inviati.**

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### *DECRETI MINISTERIALI*

#### Ministero del commercio con l'estero



#### Ministero del tesoro

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1983, n. **687**.

**Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Modena.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Nell'art. 71, relativo al corso di laurea in economia e commercio, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

diritto sindacale italiano e comparato;
sociologia dei fenomeni politici;
storia dei movimenti e dei partiti politici;
macroeconomia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 7 *dicembre* 1983
*Registro n.* 75 *Istruzione, foglio n.* 285

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1983, n. **688**.

**Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Catania.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Nell'art. 89, relativo al corso di laurea in scienze agrarie, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

tecnica della meccanizzazione agricola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 7 *dicembre* 1983
*Registro n.* 75 *Istruzione, foglio n.* 283

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1983, n. **689**.

**Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Nell'art. 35, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

filologia greca.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 7 *dicembre* 1983
*Registro n.* 75 *Istruzione, foglio n.* 288

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1983.

**Protocollo integrativo dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale mediante la stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e le organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative in campo nazionale, delle categorie interessate;

Visto l'art. 9 della legge 23 marzo 1981, n. 93, concernente disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato la suddetta delegazione di parte pubblica con i rappresentanti designati dall'Unione nazionale dei comuni e delle comunità enti montani (U.N.C.E.M.), in rappresentanza delle comunità montane che hanno assunto funzione di unità sanitarie locali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 agosto 1981 che ha reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visti l'art. 34, punto 4, del suddetto accordo collettivo nazionale e il punto 3, lettera *e*), del protocollo integrativo dell'accordo collettivo nazionale medesimo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981, concernenti i criteri per la determinazione del compenso di variazione degli indici del costo della vita da corrispondere ai medici specialisti pediatri di libera scelta;

Preso atto che in data 22 luglio 1983 presso il Ministero della sanità è stato stipulato un protocollo integrativo del citato accordo collettivo nazionale, che modifica i predetti criteri, adeguandoli alla disciplina prevista dall'art. 3 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, numero 79;

Visto il secondo comma dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulle procedure di attuazione degli accordi collettivi nazionali;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' reso esecutivo il protocollo integrativo dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, riportato nell'allegato testo.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1983

PERTINI

CRAXI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 12 *dicembre* 1983
*Atti di Governo, registro n.* 48, *foglio n.* 23

---

PROTOCOLLO INTEGRATIVO DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, AI SENSI DELL'ART. 48 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833, DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 AGOSTO 1981.

LE PARTI FIRMATARIE

*dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, stipulato ex art.* 48 *della legge* 23 *dicembre* 1978, *n.* 833, *e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica* 13 *agosto* 1981, *riunite presso il Ministero della sanità il* 22 *luglio* 1983 *ai sensi dell'art.* 10 *dell'accordo stesso;*

Visto l'accordo del 22 gennaio 1983 tra Governo, Confederazioni sindacali dei lavoratori e Confindustria in materia di contenimento del costo del lavoro, in particolare per quanto riguarda i criteri relativi alla nuova disciplina della contingenza;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, che ha esteso i suddetti criteri alla determinazione dell'indennità integrativa speciale spettante ai pubblici dipendenti;

Ritenuta concordemente la necessità di assecondare i tentativi delle parti politiche e sociali intesi a contenere nei limiti programmati i tassi annui di inflazione e di recepire, quindi, la disciplina anzidetta anche nei rapporti convenzionali regolati dall'accordo collettivo nazionale, integrando di conseguenza il punto 3, lettera *e*), del protocollo integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981, che aveva a sua volta modificato l'art. 34, punto 4, dell'accordo collettivo nazionale di cui al medesimo decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981;

Convengono:

Al punto 3, lettera *e*), del protocollo integrativo dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente comma:

« A decorrere dal 1° febbraio 1983 i compensi capitari sono maggiorati di L. 170 ad assistibile nell'anno, per ogni punto di variazione del costo della vita intervenuto nel trimestre precedente, secondo i dati ufficiali pubblicati dall'ISTAT per

il settore dell'industria, con un limite massimo individuale annuo pari a quello riconosciuto per il settore industriale per il periodo considerato. Tali maggiorazioni sono apportate trimestralmente con effetto 1° febbraio, 1° maggio, 1° agosto e 1° novembre di ogni anno sulla base dei punti di variazione intervenuti nel trimestre precedente ».

Letto approvato e sottoscritto in Roma il 22 luglio 1983.

| | |
|---|---|
| Ministro della sanità | Renato ALTISSIMO |
| Ministro del lavoro e della previdenza sociale | Vincenzo SCOTTI |
| Ministro del tesoro | Giovanni GORIA |
| Regione Lombardia | Renzo PERUZZOTTI |
| Regione Emilia-Romagna | Decimo TRIOSSI |
| Regione Toscana | Giorgio VESTRI |
| Regione Umbria | Velio LORENZINI |
| Regione Molise | Fernando DI LAURA FRATTURA |
| Regione Puglia | Franco BORGIA |
| A.N.C.I. (Associazione nazionale comuni italiani) | Leonardo BIANCHI<br>Modesto PANELLA<br>Alberto FREDDI<br>Luciano BADIALI<br>Danilo MORINI<br>Giuseppe GUERRA |
| U.N.C.E.M. (Unione nazionale comunità montane) | Guido GONZI<br>Angelo ZIGRINO |
| F.I.M.P. (Federazione italiana medici pediatri) | Gian Carlo MURCIO |
| F.N.OO.MM. (Federazione nazionale ordine dei medici) | Dario LANZARONI |

La Federazione nazionale degli ordini dei medici partecipa ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/78 in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico.

(6716)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1983.

**Protocollo integrativo dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale mediante la stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e le organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative in campo nazionale, delle categorie interessate;

Visto l'art. 9 della legge 23 marzo 1981, n. 93, concernente disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato la suddetta delegazione di parte pubblica con i rappresentanti designati dall'Unione nazionale dei comuni e delle comunità enti montani (U.N.C.E.M.), in rappresentanza delle comunità montane che hanno assunto funzione di unità sanitarie locali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 agosto 1981 che ha reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visti l'art. 34, punto 3, del suddetto accordo collettivo nazionale e il punto 3, lettera *d*), del protocollo integrativo dell'accordo collettivo nazionale medesimo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981, concernenti i criteri per la determinazione del compenso di variazione degli indici del costo della vita da corrispondere ai medici di medicina generale;

Preso atto che in data 22 luglio 1983 presso il Ministero della sanità è stato stipulato un protocollo integrativo del citato accordo collettivo nazionale, che modifica i predetti criteri, adeguandoli alla disciplina prevista dall'art. 3 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, numero 79;

Visto il secondo comma dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulle procedure di attuazione degli accordi collettivi nazionali;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' reso esecutivo il protocollo integrativo dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, riportato nell'allegato testo.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1983

PERTINI

CRAXI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1983*
*Atti di Governo, registro n. 48, foglio n. 24*

---

PROTOCOLLO INTEGRATIVO DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE, AI SENSI DELL'ART. 48 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 AGOSTO 1983.

LE PARTI FIRMATARIE

*dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, stipulato ex art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981, riunite presso il Ministero della sanità il 22 luglio 1983 ai sensi dell'art. 10 dell'accordo stesso;*

Visto l'accordo del 22 gennaio 1983 tra Governo, Confederazioni sindacali dei lavoratori e Confindustria in materia di contenimento del costo del lavoro, in particolare per quanto riguarda i criteri relativi alla nuova disciplina della contingenza;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, che ha esteso i suddetti criteri alla determinazione dell'indennità integrativa speciale spettante ai pubblici dipendenti;

Ritenuta concordemente la necessità di assecondare i tentativi delle parti politiche e sociali intesi a contenere nei limiti programmati i tassi annui di inflazione e di recepire, quindi, la disciplina anzidetta anche nei rapporti convenzionali regolati dall'accordo collettivo nazionale, integrando di conseguenza il punto 3, lettera *d*), del protocollo integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981 che aveva a sua volta modificato l'art. 34, punto 3, dell'accordo collettivo nazionale di cui al medesimo decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981;

Convengono:

Al punto 3, lettera *d*), del protocollo integrativo dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente comma:

« A decorrere dal 1° febbraio 1983 i compensi capitari sono maggiorati di L. 170 ad assistibile nell'anno, per ogni punto di variazione del costo della vita intervenuto nel trimestre prece-

dente, secondo i dati ufficiali pubblicati dall'ISTAT, per il settore dell'industria, con un limite massimo individuale annuo pari a quello riconosciuto per il settore dell'industria per il periodo considerato. Tali maggiorazioni sono apportate trimestralmente con effetto dal 1° febbraio, 1° maggio, 1° agosto, 1° novembre di ogni anno sulla base dei punti di variazione intervenuti nel trimestre precedente».

Letto approvato e sottoscritto in Roma il 22 luglio 1983.

| | |
|---|---|
| Ministro della sanità | Renato ALTISSIMO |
| Ministro del lavoro e della previdenza sociale | Vincenzo SCOTTI |
| Ministro del tesoro | Giovanni GORIA |
| Regione Lombardia | Renzo PERUZZOTTI |
| Regione Emilia-Romagna | Decimo TRIOSSI |
| Regione Toscana | Giorgio VESTRI |
| Regione Molise | Fernando DI LAURA FRATTURA |
| Regione Umbria | Velio LORENZINI |
| Regione Puglia | Franco BORGIA |
| A.N.C.I. (Associazione nazionale comuni italiani) | Leonardo BIANCHI<br>Modesto PANELLA<br>Alberto FREDDI<br>Luciano BADIALI<br>Danilo MORINI<br>Giuseppe GUERRA |
| U.N.C.E.M. (Unione nazionale comunità montane) | Guido GONZI<br>Angelo ZIGRINO |
| F.I.MM.G. (Federazione italiana medici di medicina generale) | Mario BONI |
| A.N.M.C. (Associazione nazionale medici condotti) | Pasquale TRECCA |
| S.N.A.M.I. (Sindacato nazionale autonomo medici italiani) | Renato BOSSI |
| F.N.OO.MM. (Federazione nazionale ordine dei medici) | Dario LANZARONI |

La Federazione nazionale degli ordini dei medici partecipa ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/78 in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico.

(6718)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1983.

**Protocollo integrativo dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale mediante la stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e le organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative in campo nazionale, delle categorie interessate;

Visto l'art. 9 della legge 23 marzo 1981, n. 93, concernente disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato la suddetta delegazione di parte pubblica con i rappresentanti designati dall'Unione nazionale dei comuni e delle comunità enti montani (U.N.C.E.M.), in rappresentanza delle comunità montane che hanno assunto funzione di unità sanitarie locali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 ottobre 1981 che ha reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 41 del suddetto accordo collettivo nazionale concernente i criteri per la determinazione del compenso di variazione degli indici del costo della vita da corrispondere ai medici specialisti ambulatoriali;

Visto l'art. 33 del citato accordo collettivo nazionale che fissa l'entità del contributo E.N.P.A.M. a carico di ogni singolo medico specialista ambulatoriale nella misura del 6,50 per cento mensile calcolato sul compenso tabellare (compenso orario più incrementi periodici di anzianità di cui all'art. 36 dell'accordo collettivo nazionale), sul premio di collaborazione, sui compensi per attività extra orario eventualmente effettuate e sulle quote di caro-vita;

Preso atto che in data 21 luglio 1983 presso il Ministero della sanità è stato stipulato un protocollo integrativo del predetto accordo collettivo nazionale, che modifica sia i criteri di cui all'art. 41 dell'accordo medesimo, adeguandoli alla disciplina prevista dall'art. 3 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, sia, a decorrere dal 1° gennaio 1983, la misura del contributo E.N.P.A.M. a carico di ogni singolo medico specialista, di cui all'art. 33 dell'accordo citato, elevandola al 10 per cento dei compensi mensili;

Visto il secondo comma dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulle procedure di attuazione degli accordi collettivi nazionali;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' reso esecutivo il protocollo integrativo dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, riportato nell'allegato testo.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1983

PERTINI

CRAXI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1983*
*Atti di Governo, registro n. 48, foglio n. 25*

PROTOCOLLO INTEGRATIVO DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, AI SENSI DELL'ART. 48 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833, DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 OTTOBRE 1981.

LE PARTI FIRMATARIE

*dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, stipulato ex art. 48 della legge 22 ottobre 1978, n. 833, e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1981, riunite presso il Ministero della sanità il 21 luglio 1983 ai sensi dell'art. 43 dell'accordo stesso;*

Visto l'accordo del 22 gennaio 1983 tra Governo, Confederazioni sindacali dei lavoratori e Confindustria in materia di contenimento del costo del lavoro, in particolare per quanto riguarda i criteri relativi alla nuova disciplina della contingenza;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, che ha esteso i criteri suddetti alla determinazione dell'indennità integrativa speciale spettante ai pubblici dipendenti;

Ritenuta concordemente la necessità di assecondare i tentativi delle parti politiche e sociali intesi a contenere nei limiti programmati i tassi annui di inflazione e di recepire, quindi, la disciplina anzidetta anche nei rapporti convenzionali regolati

dall'accordo collettivo nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1981, integrando di conseguenza l'art. 41, dell'accordo stesso;

Ritenuto inoltre che è da trasformare, così come richiesto dal Sindacato unitario medici ambulatoriali italiani (S.U.M.A.I.), in norma convenzionale la deliberazione adottata dal XV Congresso nazionale del S.U.M.A.I., svoltosi a Cosenza nei giorni 21-24 ottobre 1982, di elevare dal 6,50% al 10% il contributo E.N.P.A.M. a carico dei singoli sanitari, con conseguente modifica dell'art. 33 dell'accordo collettivo nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1981;

Convengono:

1) All'art. 41 dell'accordo collettivo nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1981 dopo il primo comma, è inserito il seguente comma:

« A decorrere dal 1° febbraio 1983 agli specialisti ambulatoriali vengono corrisposte quote mensili di caro-vita nella misura di L. 170 per ogni ora di servizio e per punto di variazione del costo della vita intervenuto nel trimestre precedente, secondo i dati ufficiali pubblicati dall'I.S.T.A.T. per il settore dell'industria con un tetto massimo di quaranta ore mensili ».

2) L'art. 33 dell'accordo collettivo nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1981 è modificato come segue:

« A decorrere dal 1° gennaio 1983 l'U.S.L. a favore degli specialisti che prestano la loro attività negli ambulatori direttamente gestiti, versa — di norma mensilmente, al massimo trimestralmente, con modalità che assicurino l'individuazione della entità delle somme versate e del medico a cui si riferiscono — al fondo speciale dei medici ambulatoriali, gestito dall'E.N.P.A.M., di cui al decreto del Ministero del lavoro 15 ottobre 1976, e successive modificazioni, un contributo del ventidue per cento (22 %); di cui il dodici per cento (12 %) a proprio carico e il dieci per cento (10 %) a carico di ogni singolo medico specialista, calcolato sul compenso tabellare (compenso orario più incrementi periodici di anzianità di cui all'art. 36), sul premio di collaborazione, sui compensi per attività extra orario eventualmente effettuate e sulle quote di caro-vita.

Per quanto riguarda il conguaglio da versare all'E.N.P.A.M. in virtù di quanto disposto dal comma precedente, relativamente al periodo 1° gennaio 1983 al primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente protocollo integrativo, l'U.S.L. opererà a mezzo ritenuta in almeno tre ratei mensili da esaurire comunque, in coincidenza con l'ultima retribuzione mensile afferente il conguaglio fiscale di fine anno 1983.

Letto approvato e sottoscritto in Roma il 21 luglio 1983.

| | |
|---|---|
| Ministro della sanità | Renato ALTISSIMO |
| Ministro del tesoro | Giovanni GORIA |
| Ministro del lavoro e della previdenza sociale | Vincenzo SCOTTI |
| Regione Lombardia | Renzo PERUZZOTTI |
| Regione Emilia-Romagna | Decimo TRIOSSI |
| Regione Toscana | Giorgio VESTRI |
| Regione Molise | Fernando DI LAURA FRATTURA |
| Regione Umbria | Velio LORENZINI |
| Regione Puglia | Franco BORGIA |
| A.N.C.I. (Associazione nazionale comuni italiani) | Leonardo BIANCHI<br>Modesto PANELLA<br>Alberto FREDDI<br>Luciano BADIALI<br>Danilo MORINI<br>Giuseppe GUERRA |
| U.N.C.E.M. (Unione nazionale comunità montane) | Guido GONZI<br>Angelo ZIGRINO |
| S.U.M.A.I. (Sindacato unitario medici ambulatoriali italiani) | Benito MELEDANDRI |
| F.N.OO.MM. (Federazione nazionale ordine dei medici) | Dario LANZARONI |

La Federazione nazionale degli ordini dei medici partecipa ai sensi della legge n. 833/78 in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico.

(6717)

## DECRETI MINISTERIALI

# MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 15 dicembre 1983.

**Modificazioni al decreto ministeriale 12 marzo 1981 recante « Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero ».**

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1981, recante « Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero », e successive integrazioni e modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

I trasferimenti per la partecipazione a fiere ed esposizioni di cui alla causale 16 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981 devono intendersi ricompresi tra le « altre operazioni correnti »; di conseguenza dallo elenco delle causali relative alle « prestazioni di servizi » di cui all'art. 1 del citato decreto è stralciata la causale 16.

Art. 2.

L'art. 12 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 è sostituito dal seguente:

« Art. 12 - *Termini di regolamento.* — La riscossione dei crediti ed il pagamento dei debiti verso non residenti devono aver luogo, salvo deroghe disposte dal Ministero del commercio con l'estero, come segue:

*a*) a fronte di esportazioni di merci e prestazioni di servizi da residenti a non residenti, fatto salvo quanto disposto alla successiva lettera *d*) in materia di lavori italiani all'estero;

*se in via posticipata*:

1) per una quota non inferiore al 90% del totale entro centoventi giorni (o quattro mesi solari) dalla data della esportazione delle merci o della prestazione dei servizi e per l'eventuale saldo entro due anni dalla predetta data;

2) entro diciotto mesi dalla data dell'esportazione delle merci o della prestazione dei servizi purché assistiti da finanziamento bancario in valuta di durata corrispondente alla dilazione di pagamento concessa allo estero e per una quota non inferiore all'80% del valore del credito, in alternativa a quanto previsto al precedente punto 1);

3) nei rapporti con residenti in Paesi della C.E.E. ed assimilati entro i cinque anni dalla data dell'esportazione, qualunque sia la destinazione della merce, o dalla data della prestazione dei servizi;

*se in via anticipata*:

entro cinque anni che precedono la data della esportazione delle merci o della prestazione dei servizi;

*b*) a fronte di importazioni di merci o prestazioni di servizi da "non residenti" a "residenti", salvo quan-

to disposto alla successiva lettera *c*) in materia di attività di intermediazione, non prima della scadenza del termine di adempimento contrattualmente stabilito e comunque:

*se in via posticipata*:

entro cinque anni dalla data dell'importazione delle merci o della prestazione dei servizi;

*se in via anticipata*:

entro i centoventi giorni (o quattro mesi solari) che precedono la data dell'importazione delle merci o della prestazione di servizi e, per una quota non superiore al 10% del totale, entro i trecentosessanta giorni (o dodici mesi solari) che precedono la predetta data;

*c*) a fronte di servizi resi a residenti da commissionari, agenti e mediatori non residenti:

se in connessione ad esportazioni, non prima che sia pervenuto dall'estero un importo almeno sufficiente a coprire l'esborso e non oltre i trecentosessanta giorni (o dodici mesi solari) successivi al regolamento della esportazione;

se in connessione ad importazioni, non prima della data in cui è avvenuta l'importazione e non oltre i trecentosessanta giorni (o dodici mesi solari) successivi a tale data;

se in connessione ad operazioni autorizzate diverse dalle precedenti, non prima della data in cui risulta concluso l'affare per cui l'attività di intermediazione e stata fornita e non oltre i trecentosessanta giorni (o dodici mesi solari) successivi a tale data;

*d*) a fronte di operazioni invisibili correnti diverse dalle prestazioni di servizi e a fronte di lavori italiani all'estero:

entro i trecentosessanta giorni (o dodici mesi solari) successivi alla data a partire dalla quale il regolamento si rende eseguibile in dipendenza della specifica causale cui inerisce;

*e*) a fronte di operazioni di transito:

nei casi in cui l'esborso preceda l'introito, entro trecentosessanta giorni (o dodici mesi solari) dall'esborso quando il regolamento avvenga attraverso i "conti autorizzati commercio di transito" (di cui al successivo titolo IV), ovvero entro centoventi giorni (o quattro mesi solari) dall'esborso, quando il regolamento non avvenga attraverso i conti stessi;

nei casi in cui l'introito preceda l'esborso, entro trecentosessanta giorni (o dodici mesi solari) dall'introito;

*f*) a fronte di operazioni di investimento e di disinvestimento di capitali italiani all'estero:

entro i trecentosessanta giorni (o dodici mesi solari) successivi alla data di assunzione della relativa obbligazione;

*g*) a fronte di operazioni di investimento e di disinvestimento immobiliari di capitali esteri in Italia:

entro tre anni successivi alla data di assunzione della relativa obbligazione, fatti salvi i termini di rimborso di eventuali mutui ipotecari gravanti sugli immobili, accollati dagli acquirenti;

*h*) a fronte di operazioni di investimento o di disinvestimento di capitali esteri in Italia, diverse da quelle considerate alla precedente lettera *g*):

entro trecentosessanta giorni (o dodici mesi solari) successivi alla data di assunzione della relativa obbligazione;

*i*) a fronte di movimenti di capitali diversi dalle operazioni di investimento e di disinvestimento di cui alle precedenti lettere *f*), *g*) e *h*):

entro trecentosessanta giorni (o dodici mesi solari) successivi alla data a partire dalla quale il regolamento si rende eseguibile in relazione alla causale cui inerisce.

In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, le riscossioni ed i pagamenti relativi alle operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), possono essere eseguiti in via anticipata o posticipata, entro trecentosessanta giorni (o dodici mesi solari) decorrenti dai termini iniziali indicati alle lettere stesse, sempreché non siano previsti termini più ampi, quando il valore di tali operazioni non sia superiore a lire 5 milioni.

Inoltre, i contratti per l'esportazione di merci e la prestazione di servizi che prevedono termini di regolamento oltre quelli di cui alla lettera *a*), ma comunque non superiori a cinque anni, possono essere eseguiti senza necessità della preventiva autorizzazione dei competenti organi valutari qualora sussista l'impegno dell'operatore italiano a farsi scontare pro-soluto i relativi crediti e sempreché ricorrano le condizioni previste nelle circolari di attuazione e applicazione del presente decreto ».

Art. 3.

All'art. 14 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 è aggiunto il seguente comma:

« Le esportazioni di cui al precedente comma con termini di regolamento rimessi all'iniziativa bancaria sono assoggettate all'obbligo del finanziamento in valuta pari al 70%, limitatamente alla quota posticipata da regolarsi entro trecentosessanta giorni dalla data dell'operazione doganale. Eventuali deroghe all'obbligo del finanziamento previsto nel presente comma potranno essere disposte dall'UIC ».

Art. 4.

L'art. 15 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 è sostituito dal seguente:

« Art. 15 - *Obbligo del deposito vincolato infruttifero.* — L'esecuzione delle operazioni previste dalle causali 101, 102 *a*), 102 *b*), 103, 104 *a*), 104 *b*), 105, 106 e 109 dell'allegato *A* al presente decreto è subordinata al versamento da parte del residente, in un conto vincolato infruttifero presso la banca che interviene nell'operazione, di un importo in lire pari al 50% del valore dell'investimento, osservate le modalità stabilite nelle circolari di attuazione e applicazione del presente decreto.

Qualora le operazioni di cui al precedente comma abbiano per oggetto l'acquisto di quote di fondi comuni di

investimento autorizzati ad operare in Italia, la misura del versamento è ridotta al 25% delle lire necessarie per l'acquisto delle quote, sempreché i fondi di investimento non siano autorizzati ad impiegare all'estero oltre il 50% degli importi versati da sottoscrittori residenti.

Eventuali deroghe all'obbligo di costituire il deposito vincolato infruttifero potranno essere disposte dal Ministero del commercio con l'estero e, per le operazioni autorizzate in via generale, dall'UIC. In quest'ultimo caso, limitatamente agli investimenti eseguibili d'iniziativa ai sensi delle causali 101 e 102 *a*), l'esonero dall'obbligo del deposito vincolato infruttifero deve intendersi accordato ove l'UIC nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta non abbia disposto altrimenti ».

Art. 5.

L'art. 38 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 è sostituito dal seguente:

« Art. 38 - *Conti speciali in valuta aperti presso banche dell'estero da residenti che costituiscono stabili organizzazioni all'estero: intestazione degli stessi.* — Le imprese italiane che costituiscono all'estero stabili organizzazioni (cantieri, uffici, laboratori, succursali, sedi secondarie, ecc.) possono aprire conti speciali presso banche del Paese estero, per l'accreditamento dei fondi in valuta riconosciuti in loco dal committente estero da utilizzare per l'esecuzione della commessa.

Il limite massimo degli importi accreditabili in detti conti è quello risultante dall'ammontare delle spese da sostenere all'estero in relazione ai lavori, autorizzate in via generale ai sensi della causale 18 dell'allegato *A* al presente decreto, ovvero autorizzate in via particolare nei casi diversi.

Nel caso di sole forniture di merci, qualora si renda necessario sostenere spese in loco per l'approntamento delle forniture medesime, la possibilità di trattenere all'estero, nei conti onde trattasi, disponibilità in valuta anticipate dal committente a fronte della fornitura stessa per sostenere tali spese deve intendersi limitata al controvalore di lire 100 milioni.

E' inoltre consentito ai titolari dei conti di procedere a trasferimenti di fondi dall'Italia onde far fronte a temporanee carenze dei conti medesimi, fermo rimanendo il limite massimo degli accreditamenti di cui al secondo comma del presente articolo.

E' consentito ai residenti che si trovino nelle condizioni stabilite nel presente articolo per la detenzione dei conti rendersi cessionari dei saldi dei conti della specie intrattenuti da altri residenti, ove tali conti siano espressi in valuta non trasferibile.

I conti di cui sopra possono essere intestati, oltre che alle imprese italiane, con facoltà di movimentazione riconosciuta in tali casi ai responsabili delle predette stabili organizzazioni, anche direttamente a tali organizzazioni, fermo restando l'obbligo di cessione o di dichiarazione delle relative disponibilità, nel caso in cui vengano a mancare i presupposti che ne hanno determinato la accensione ».

Art. 6.

La causale 18 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981 è sostituita dalla seguente:

| | Esborsi | Introiti |
|---|---|---|
| « 18) Lavori di costruzione, ampliamento e manutenzione di beni immobili e delle relative pertinenze | Sempreché tali prestazioni siano effettuate nel territorio della Repubblica | Per i termini di regolamento valgono le disposizioni di cui alla lettera *d*) dell'art. 12, fermo restando che per il regolamento delle forniture di merci eventualmente esportate dall'Italia nell'ambito della commessa si applicano i termini delle operazioni commerciali.<br>E' consentito alle imprese italiane che eseguono i lavori onde trattasi di trattenere in loco, accreditandole nei conti di cui all'art. 38 del decreto, disponibilità in valuta riconosciute dal committente estero che possono essere utilizzate a copertura di spese relative ai lavori commissionati nella percentuale massima del 20 per cento del valore complessivo della commessa ». |

Art. 7.

La causale 110 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981 è sostituita dalla seguente:

| | In uscita |
|---|---|
| « 110) Trasferimento di fondi per ripianamento pro-quota di perdite di società estere nelle quali risulti effettuato un investimento autorizzato con provvedimento generale o particolare, escluse le holding e le società finanziarie estere. | Previo esame della documentazione da parte dell'UIC, qualora trattisi di perdite di esercizio registrate in chiusura di esercizio.<br>Previa autorizzazione dell'UIC, qualora trattisi di perdite di esercizio registrate prima della chiusura dello stesso, rilevabili sulla base di situazione contabile all'uopo redatta dalla società e riferita alla data considerata; ovvero qualora trattisi di perdite registrate nel bilancio di liquidazione della società estera ». |

Art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 15 dicembre 1983

*Il Ministro*: CAPRIA

**(6734)**

DECRETO 16 dicembre 1983.

**Modificazioni al decreto ministeriale 12 marzo 1981 concernente « Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero ».**

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale, modificata con legge 27 luglio 1978, n. 393;

Visto il decreto ministeriale 31 agosto 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 6 settembre 1977, concernente la delega di competenze del Ministro del commercio con l'estero alla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE);

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 16 febbraio 1979, recante modifiche al decreto ministeriale 31 agosto 1977;

Vista la legge 9 febbraio 1979, n. 38, concernente la cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1981, recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 14 novembre 1981, concernente la delega di competenze del Ministro del commercio con l'estero al Mediocredito centrale;

Visto il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, concernente provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1983, recante modifiche al decreto ministeriale 6 novembre 1981;

Considerata l'opportunità di avvalersi della facoltà prevista dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge 24 maggio 1977, n. 227 e della facoltà prevista dall'art. 24 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modifiche, nella legge 29 luglio 1981, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 108 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 è sostituito dal seguente:

« Art. 108 - *Delega di competenze alla SACE.* — Fermi restando i termini di iniziativa bancaria, è delegata alla SACE la facoltà di rilasciare le autorizzazioni e i nulla-osta prescritti dalle vigenti disposizioni valutarie, nonché gli affidamenti in ordine alle operazioni indicate al successivo comma, sempreché ricorrano le seguenti condizioni:

*a*) sia richiesta la garanzia assicurativa statale ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni;

*b*) il valore del contratto non sia superiore a lire 50 miliardi o, se espresso in valuta, al corrispondente controvalore calcolato al cambio vigente due giorni utili prima della data di presentazione della domanda.

La facoltà delegata alla SACE in base al precedente comma si esplica in ordine alle operazioni di seguito indicate:

1) esportazioni di merci che comportino dilazioni di pagamento fino a otto anni dalla data delle relative operazioni doganali ovvero, se previsto contrattualmente, dalla data dell'accettazione o del collaudo;

2) trasformazione in definitiva di merci esportate in regime di temporanea, che comportino dilazioni di pagamento fino a otto anni dalla data della trasformazione in definitiva o dalla data di perfezionamento del contratto;

3) prestazioni di servizi, di studi e di progettazioni, che comportino dilazioni di pagamento fino a otto anni dalla data della prestazione ovvero, se contrattualmente previsto, dalla data della consegna o della accettazione;

4) esecuzione di lavori all'estero e opere provvisionali ad essi inerenti, che comportino dilazioni di pagamento fino a otto anni dalla data della consegna ovvero, se contrattualmente previsto, dalla data della accettazione o del collaudo;

5) esportazioni di prodotti nazionali in conto deposito o in conto commissione per la vendita, con impegno di regolamento fino a otto anni dalla data delle relative operazioni doganali;

6) locazioni finanziarie di macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto, con durata massima non superiore a otto anni;

7) finanziamenti di durata non superiore a ventiquattro mesi in valuta estera, accordati da aziende di credito ad operatori nazionali a fronte di esportazioni di merci e/o prestazioni di servizi;

8) prestazioni o costituzioni di fidejussioni, cauzioni, depositi, anticipazioni, che gli operatori nazionali sono tenuti a prestare o costituire all'estero onde poter concorrere ad aste o appalti indetti da Stati o enti esteri, ovvero a fronte di quote di pagamenti anticipati, ovvero al fine della buona esecuzione del contratto di fornitura, di prestazione di servizi o di esecuzione di lavori, ovvero in sostituzione di trattenute a garanzia, relativamente alle operazioni di cui ai precedenti punti 1), 3) e 4).

Fermo restando quanto stabilito all'art. 107 del presente decreto in materia di operazioni strumentali ed accessorie, alla SACE è altresì delegata la facoltà di rilasciare, per l'espletamento delle operazioni di cui ai precedenti punti 1), 3) e 4, le autorizzazioni, i nulla-osta e gli affidamenti per i pagamenti anticipati oltre i termini di iniziativa bancaria.

Resta in ogni caso ferma la competenza ministeriale per il rilascio di autorizzazioni valutarie e merceologiche per merci comprese in tabella Esport ».

Art. 2.

Dopo l'art. 108 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 è aggiunto l'art. 108-*bis*:

« Art. 108-*bis* - *Delega di competenze al Mediocredito centrale.* — Fermi restando i termini di iniziative bancarie, è delegata al Mediocredito centrale la facoltà di rilasciare le autorizzazioni e i nulla-osta prescritti dalle vigenti disposizioni valutarie, nonché gli affidamenti in ordine alle operazioni indicate al successivo comma, sempreché non venga richiesta la garanzia assicurativa statale e ricorrano inoltre le seguenti condizioni:

*a*) sia richiesto l'intervento agevolativo del predetto istituto ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni;

*b*) le operazioni siano conformi agli accordi internazionali in materia di crediti all'esportazione beneficianti di sostegno pubblico;

*c*) il valore del contratto non sia superiore a lire 50 miliardi o, se espresso in valuta, al corrispondente controvalore calcolato al cambio vigente due giorni utili prima della data di presentazione della domanda.

La facoltà delegata al Mediocredito centrale in base al precedente comma si applica in ordine alle operazioni di seguito indicate:

1) esportazioni di merci che comportino dilazioni di pagamento fino a otto anni dalla data delle relative operazioni doganali ovvero, se previsto contrattualmente, dalla data dell'accettazione o del collaudo;

2) trasformazione in definitiva di merci esportate in regime di temporanea, che comportino dilazioni di pagamento fino a otto anni dalla data della trasformazione in definitiva ovvero dalla data di perfezionamento del contratto;

3) prestazioni di servizi, di studi e di progettazioni, che comportino dilazioni di pagamento fino a otto anni dalla data della presentazione ovvero, se previsto contrattualmente, dalla data della consegna o della accettazione;

4) esecuzione di lavori all'estero e opere provvisionali ad essi inerenti, che comportino dilazioni di pagamento fino a otto anni dalla data della prestazione ovvero, se previsto contrattualmente, dalla data della accettazione o del collaudo;

5) locazioni finanziarie di macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto, con durata massima non superiore a otto anni;

6) prestazioni o costituzioni di fidejussioni, cauzioni, depositi, anticipazioni, che gli operatori nazionali sono tenuti a prestare o costituire all'estero onde poter concorrere ad aste o appalti indetti da Stati o enti esteri, ovvero a fronte di quote di pagamenti anticipati, ovvero al fine della buona esecuzione del contratto di fornitura, di prestazione di servizi o di esecuzione di lavori, ovvero in sostituzione di trattenute a garanzia, relativamente alle operazioni di cui ai precedenti punti 1), 3) e 4).

Fermo restando quanto stabilito all'art. 107 del presente decreto in materia di operazioni strumentali e accessorie, al Mediocredito centrale è altresì delegata la facoltà di rilasciare, per l'espletamento delle operazioni di cui ai precedenti punti 1), 3) e 4), le autorizzazioni, i nulla-osta e gli affidamenti per i pagamenti anticipati oltre i termini di iniziativa bancaria.

Al Mediocredito centrale è inoltre delegata la facoltà di rilasciare provvedimenti di modifica delle autorizzazioni concesse dai competenti organi valutari allorché rilevi, in sede di ammissione all'intervento agevolativo, le seguenti difformità tra i termini delle operazioni da finanziare e le stesse autorizzazioni:

*a*) variazioni migliorative per la gestione valutaria e, limitatamente alla eventualità di riduzione parziale della fornitura adeguatamente motivata, anche modifiche che determinino un minore introito valutario;

*b*) mancato rispetto della data di esecuzione della fornitura o di spedizione della merce, eventualmente indicata nell'autorizzazione valutaria, sia essa una data prevista o una data prefissata, purché sia rispettato il termine di validità dell'autorizzazione stessa; in ogni caso le modalità di rimborso dovranno risultare conformi all'autorizzazione medesima, salvo quanto previsto alla successiva lettera *e*);

*c*) scostamenti delle scadenze effettive dei rimborsi rispetto a quelle previste nelle autorizzazioni originarie fino ad un massimo di un mese;

*d*) titoli emessi con scadenze diverse da quelle eventualmente indicate nelle autorizzazioni degli organi valutari fino ad uno scostamento massimo di un mese;

*e*) raggruppamento del pagamento di più spedizioni in un'unica serie di effetti a fronte di autorizzazione valutaria che fa riferimento genericamente alle spedizioni o alle singole spedizioni, sempreché la media ponderata effettiva delle spedizioni risulti a non più di sei mesi dalla prima scadenza di rimborso, fatta salva la tolleranza di alcuni giorni di cui alla precedente lettera *c*).

Resta in ogni caso ferma la competenza ministeriale per il rilascio di autorizzazioni valutarie e merceologiche per merci comprese in tabella Esport ».

Art. 3.

Resta ferma la competenza della SACE per quanto riguarda il rilascio dei provvedimenti valutari relativi alle domande che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino già presentate alla SACE stessa in base alle competenze delegate con il decreto ministeriale 31 agosto 1977, e successive modifiche. Resta inoltre ferma la competenza della SACE per quanto riguarda le modifiche a provvedimenti valutari precedentemente rilasciati dalla SACE stessa, sempreché tali modifiche non eccedano i limiti della competenza in base alla quale i provvedimenti originari erano stati rilasciati.

Art. 4.

Sono abrogati i decreti ministeriali 31 agosto 1977, 30 gennaio 1979, 6 novembre 1981 e 4 marzo 1983, citati in premessa.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 16 dicembre 1983

*Il Ministro*: CAPRIA

**(6735)**

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 dicembre 1983.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 5 maggio 1983, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1983;

Visti i decreti ministeriali 1° luglio e 3 settembre 1983 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 e n. 249 del 5 luglio e 10 settembre 1983 che autorizzano rispettivamente l'allestimento e l'immissione in circolazione dei buoni ordinari del Tesoro della serie N (L. 50.000.000) e O (L. 100.000.000) nonché l'istituzione di tre nuove serie di titoli serie R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi);

Decreta:

Per il giorno 30 dicembre 1983 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,65 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1984.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 15, 16, 17 e 18 del decreto 2 maggio 1983 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 16 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 15 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni ordinari del Tesoro verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 dicembre 1983 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 2 maggio 1983.

I buoni verranno emessi per le serie Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 2 maggio 1983 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1983

*Il Ministro*: GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *dicembre* 1983
*Registro n.* 50 *Tesoro, foglio n.* 260

**(6736)**

DECRETO 15 dicembre 1983.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 5 maggio 1983, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1983;

Visti i decreti ministeriali 1° luglio e 3 settembre 1983 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 e n. 249 del 5 luglio e 10 settembre 1983 che autorizzano rispettivamente l'allestimento e l'immissione in circolazione dei buoni ordinari del Tesoro della serie N (L. 50.000.000) e O (L. 100.000.000) nonché l'istituzione di tre nuove serie di titoli serie R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi);

Decreta:

Per il giorno 30 dicembre 1983 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 7.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,45 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1984.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 2 maggio 1983 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte allo albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 2 maggio 1983; di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 dicembre 1983 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 2 maggio 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1983

*Il Ministro*: GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *dicembre* 1983
*Registro n.* 50 *Tesoro, foglio n.* 261

**(6737)**

DECRETO 15 dicembre 1983.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 5 maggio 1983, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1983;

Visti i decreti ministeriali 1° luglio e 3 settembre 1983 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 e n. 249 del 5 luglio e 10 settembre 1983 che autorizzano rispettivamente l'allestimento e l'immissione in circolazione dei buoni ordinari del Tesoro della serie N (L. 50.000.000) e O (L. 100.000.000) nonché l'istituzione di tre nuove serie di titoli serie R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi);

Decreta:

Per il giorno 30 dicembre 1983 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 8.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 85,10 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1984.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 2 maggio 1983 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte allo albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 2 maggio 1983; di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 dicembre 1983 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 2 maggio 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1983

*Il Ministro*: GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *dicembre* 1983
*Registro n.* 50 *Tesoro, foglio n.* 262

**(6738)**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 dicembre 1983.

**Determinazione per il periodo 31 dicembre 1983-30 dicembre 1984 del controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea ai fini dell'applicazione della legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 82 e 86 della legge 10 giugno 1978, n. 295, *concernente nuove norme per l'esercizio delle* assicurazioni contro i danni;

Accertato che per l'anno 1984 il controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea va riferito al 31 ottobre 1983;

Vista la « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. C295/1 del 2 novembre 1983 che ha pubblicato la determinazione dell'unità di conto europea al 31 ottobre 1983 in moneta nazionale dei vari Paesi membri della C.E.E.;

Decreta:

A decorrere dal 31 dicembre 1983 e fino al 30 dicembre 1984 il controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea ai fini dell'applicazione della legge 10 giugno 1978, n. 295, è pari a L. 1.372,10.

Roma, addì 15 dicembre 1983

*Il Ministro*: ALTISSIMO

**(6740)**

DECRETO 15 dicembre 1983.

**Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento del portafoglio italiano del ramo vita e del complesso aziendale della rappresentanza generale per l'Italia della Mutuelle générale française vie, in Milano, alla MGF vita Italia S.p.a., in Milano.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale in data 11 aprile 1983, con il quale la MGF vita Italia S.p.a., con sede in Milano, è stata autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita e la riassicurazione nello stesso ramo;

Rilevato che in base all'art. 2 del citato decreto ministeriale in data 11 aprile 1983, la MGF vita Italia S.p.a. potrà iniziare l'esercizio dell'attività assicurativa solo dopo aver eseguito la concentrazione dell'intero complesso aziendale assicurativo della rappresentanza generale per l'Italia della Mutuelle générale francaise vie, con sede in Milano;

Vista la domanda in data 14 luglio 1983, con la quale la rappresentanza generale per l'Italia della Mutuelle générale française vie, con sede in Milano, ha chiesto, in conformità alla delibera del consiglio di amministrazione della Mutuelle générale française vie in data 24 giugno 1982, l'approvazione delle deliberazioni e condizioni concernenti il trasferimento del portafoglio italiano e dell'intero complesso aziendale alla MGF vita Italia S.p.a., con effetto 1° gennaio 1983;

Visto il verbale della riunione dell'assemblea della MGF vita Italia in data 29 giugno 1983 che alla presenza del sig. Benoit Castel nella sua qualità di procuratore della Mutuelle générale française vie in forza dell'atto in data 16 giugno 1983 a rogito sig. Pierre Delannoy, notaio in Mans (Sarthe), attestata con postilla del procuratore generale della corte di appello di Angers in data 21 giugno 1983, n. 151, ha deliberato:

di aumentare il capitale sociale da lire 1.000 a lire 2.000 milioni mediante emissione di n. 100.000 azioni del valore nominale di L. 10.000 cadauna con sovrapprezzo di L. 15.000 per azione;

di stabilire che le suddette azioni devono essere liberate con il conferimento dell'intero complesso aziendale di proprietà della Mutuelle générale française vie dalla stessa posseduto tramite la propria rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano;

di approvare il conferimento di cui sopra a liberazione delle n. 100.000 azioni da emettere al valore nominale di L. 10.000 cadauna con sovrapprezzo di L. 15.000 per azione;

Vista la relazione di stima dei beni posseduti in Italia dalla rappresentanza generale per l'Italia della Mutuelle générale française vie eseguita in data 28 giugno 1983 dal consulente tecnico nominato dal tribunale civile di Milano per le finalità di cui all'art. 2343 del codice civile;

Vista la lettera in data 31 ottobre 1983 della MGF vita Italia S.p.a., diretta all'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, con la quale la società si impegna ad iscrivere sul proprio bilancio, a decorrere dall'esercizio 1983 e nella misura risultante al 31 dicembre 1982, il 100% delle riserve per eccedenti che in precedenza erano parzialmente accantonati presso la Mutuelle générale française vie;

Vista la nota in data 30 novembre 1983, n. 315801, con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha comunicato al Ministero che non sussistono motivi ostativi all'approvazione delle deliberazioni e condizioni del trasferimento dell'azienda e del portafoglio assicurativo della rappresentanza generale per l'Italia della Mutuelle générale francaise vie, con sede in Milano, alla MGF vita Italia S.p.a., con sede in Milano;

Ritenuto che per il trasferimento di portafoglio di cui trattasi si verificano e sussistono le condizioni previste dalla legge;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le deliberazioni e condizioni del trasferimento del portafoglio italiano e del complesso aziendale assicurativo della rappresentanza generale per l'Italia della Mutuelle générale française vie, con sede in Milano, via Galvani n. 24, alla MGF vita Italia S.p.a., con sede in Milano, via Galvani n. 24.

Art. 2.

E' decaduta l'autorizzazione per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita nel territorio della Repubblica già concessa alla rappresentanza generale per l'Italia della Mutuelle générale francaise vie, con sede in Milano, via Galvani n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1983

*Il Ministro*: ALTISSIMO

(6739)

## *DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO*

DECRETO 11 ottobre 1983, n. **690**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Vittore vescovo », in Piacenza.**

N. 690. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Piacenza 2 maggio 1982, integrato con due dichiarazioni, rispettivamente in data 5 aprile 1982 e 5 gennaio 1983, limitatamente alla erezione della parrocchia, con il titolo di prevostura, di « S. Vittore vescovo », in zona Besurica del comune di Piacenza.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *dicembre* 1983
*Registro n.* 28 *Interno, foglio n.* 175

DECRETO 11 ottobre 1983, n. **691**.

**Riconoscimento della personalità giuridica del « Pontificio collegio Russicum », in Roma.**

N. 691. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del « Pontificio collegio Russicum », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *dicembre* 1983
*Registro n.* 28 *Interno, foglio n.* 176

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione.**

(Proroga delle gestioni esattoriali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali).

L'Ufficio pubblicazione leggi e decreti ha redatto il testo del decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 21 ottobre 1983) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 9 dicembre 1983, n. 681 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 344 del 16 dicembre 1983).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

All'inizio di ogni comma è indicato, tra parentesi quadra, il numero che lo stesso occupa nell'ambito dell'articolo del testo coordinato. Il numero che segue è quello che figura nel testo originale del decreto-legge o della legge di conversione.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

[1] 1. La gestione delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali, in corso per il periodo 1975-83, è prorogata alle medesime condizioni fino al 31 dicembre 1984. Resta ferma la misura dell'aggio determinata con le modalità previste dall'articolo 31, settimo e ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e successive modificazioni, per le riscossioni mediante ruoli, nonché quella prevista dall'articolo 22 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, per le riscossioni mediante versamenti diretti.

[2] 2. La gestione delle esattorie conferite alla Società esattorie vacanti ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1977, n. 524, è prorogata alle medesime condizioni fino al 31 dicembre 1984.

[3] 3. Le cauzioni prestate a garanzia delle singole gestioni restano vincolate per lo stesso titolo fino al 31 dicembre 1984.

Art. 2.

[1] 1. Gli esattori e i ricevitori provinciali che non intendono avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo precedente debbono notificare, entro il 10 novembre 1983, a mezzo ufficiale giudiziario, al prefetto ed all'intendente di finanza, atto di rinuncia alla proroga della gestione. La rinuncia alla gestione di una esattoria ha effetto per tutte le gestioni di esattorie conferite al rinunciante.

[2] 2. Le esattorie e le ricevitorie per le quali il titolare si è avvalso della facoltà di rinuncia alla proroga possono essere conferite d'ufficio per l'anno 1984 con aggio non superiore a quello determinato ai sensi delle disposizioni richiamate nel primo comma dell'articolo 1. Se il conferimento d'ufficio non può essere effettuato entro il 30 novembre 1983, le stesse devono essere conferite alla Società esattorie vacanti di cui alla legge 4 agosto 1977, n. 524.

[3] 3. Con decreto del Ministro delle finanze la gestione di esattorie conferite alla Società esattorie vacanti può essere trasferita, previo assenso della Società stessa, ad istituti ed aziende di credito titolari di altre esattorie che ne facciano richiesta. In tal caso la misura dell'aggio non può superare quella richiamata nel primo comma dell'articolo 1.

Art. 3.

[1] 1. La convenzione concernente la concessione del servizio della meccanizzazione dei ruoli approvata, ai sensi dell'articolo 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693, con il decreto ministeriale 27 dicembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 10 maggio 1975, è prorogata fino al 31 dicembre 1984.

[2] 2. Nei confronti degli esattori le cui gestioni sono prorogate per effetto dell'articolo 1 e nei confronti degli esattori cui sono state conferite gestioni esattoriali a norma del secondo comma dell'articolo 2, la integrazione d'aggio per l'anno 1983 è calcolata con i criteri di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954; per l'anno 1984 la percentuale di aumento dell'ammontare dell'entrata d'aggio nazionale sarà pari a quella applicata per l'anno 1983; per l'anno 1984 gli importi indicati nei commi quinto e sesto dell'articolo 1 del predetto decreto sono rivalutati in misura proporzionale all'incremento dell'entrata d'aggio nazionale verificatosi tra l'anno 1978 e l'anno 1983.

[3] 2-bis. *Gli esattori che per l'anno* 1983 *richiedano l'indennità annuale ai sensi dell'articolo* 3 *del decreto del Presidente della Repubblica* 23 *dicembre* 1977, *n.* 954, *hanno diritto, per l'anno* 1984, *salvo conguaglio in sede di liquidazione dell'indennità relativa all'anno medesimo, a tolleranze sui versamenti di cui all'articolo* 10, *primo comma, punto* 1, *del decreto del Presidente della Repubblica* 29 *settembre* 1973, *n.* 603. *Le tolleranze competono nei mesi di aprile, giugno, settembre e novembre del* 1984 *in misura pari rispettivamente ad un quarto dell'indennità spettante per l'anno* 1983. *Qualora non vi sia capienza nei carichi in scadenza l'intendente di finanza autorizza l'esattore a rivalersi sui versamenti di cui all'articolo* 7 *del decreto del Presidente della Repubblica* 29 *settembre* 1973, *n.* 603.

[4] 2-ter. *Al quinto comma dell'articolo* 3 *del decreto del Presidente della Repubblica* 23 *dicembre* 1977, *n.* 954, *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole*: « *e comunque non può essere inferiore alla somma di* 12 *milioni di lire* ».

[5] 3. Ai fini del calcolo dell'indennità prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, per il 1984 la maggior somma di cui alla lettera *a*) del primo comma del medesimo articolo deve intendersi riferita al costo del personale effettivamente in servizio al 30 settembre 1983.

[6] 4. Il secondo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « I riferimenti al decennio esattoriale contenuti nelle disposizioni del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, si intendono fatti per il decennio 1964-73 al periodo 1964-74 e per il decennio 1974-83 al periodo 1975-84 ».

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(6702)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario d'integrazione salariale

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Champion Spark Plug italiana, con sede e stabilimento in Druento (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 ottobre 1982 al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore siderurgico (vedi classificazione ISTAT voci 3.09.01, 3.09.02, 3.09.03, 3.09.04 e 3.09.05), è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Same, con sede e stabilimento in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 maggio 1983 al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, con sede legale in Milano e stabilimento in Fiume Veneto (Pordenone), ora Filati pettinati S.r.l., è prolungata all'11 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Napoli, è prolungata al 22 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla F.T.A. - Filatura di Trieste e Altessano S.p.a., stabilimento di Trieste, è prolungata al 13 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla F.T.A. - Filatura di Trieste e Altessano S.p.a., sede in Milano, uffici in Milano, è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sasafil, con sede in Monza, stabilimento in Lendinara (Rovigo), è prolungata al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torcitura di Vittorio Veneto, sede di Cesano Maderno (Milano), stabilimento di Vittorio Veneto (Treviso), ora S.p.a. Nuova Torcitura di Vittorio Veneto, è prolungata al 17 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Colli & C., con sede e stabilimento in Certosa di Pavia (Pavia), è prolungata al 31 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ossigas, con sede in Bergamo, stabilimento di Riva Trigoso (Genova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1982 al 29 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ossigas, con sede in Bergamo, stabilimento di Riva Trigoso (Genova), è prolungata al 30 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ossigas, con sede in Bergamo, stabilimento di Riva Trigoso (Genova), è prolungata al 30 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

**(6703)**

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 242

**Corso dei cambi del 13 dicembre 1983 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1669,500 | 1669,500 | 1669,50 | 1669,500 | 1669,50 | 1669,50 | 1669,500 | 1669,500 | 1669,500 | — |
| Marco germanico | 606,090 | 606,090 | 606,20 | 606,090 | 606,25 | 606,18 | 606,270 | 606,090 | 606,090 | — |
| Franco francese | 198,610 | 198,610 | 198,60 | 198,610 | 198,66 | 195,60 | 198,580 | 198,610 | 198,610 | — |
| Fiorino olandese | 540,240 | 540,240 | 540,60 | 540,240 | 540,50 | 540,26 | 540,290 | 540,240 | 540,240 | — |
| Franco belga | 29,822 | 29,822 | 29,86 | 29,822 | 29,83 | 29,82 | 29,835 | 29,822 | 29,822 | — |
| Lira sterlina | 2379,850 | 2379,850 | 2383 — | 2379,850 | 2381 — | 2380,55 | 2381,250 | 2379,850 | 2379,850 | — |
| Lira irlandese | 1886,400 | 1886,400 | 1887 — | 1886,400 | 1886,25 | 1886,20 | 1886 — | 1886,400 | 1886,400 | — |
| Corona danese | 167,170 | 167,170 | 167,20 | 167,170 | 167,10 | 167,18 | 167,190 | 167,170 | 167,170 | — |
| E.C.U. | 1368,440 | 1368,440 | — | 1368,440 | 1368,440 | 1368,44 | 1368,440 | 1368,440 | 1368,440 | — |
| Dollaro canadese | 1336,500 | 1336,500 | 1338 — | 1336,500 | 1336,80 | 1336,55 | 1336,600 | 1336,500 | 1336,500 | — |
| Yen giapponese | 7,090 | 7,090 | 7,09 | 7,090 | 7,089 | 7,09 | 7,091 | 7,090 | 7,090 | — |
| Franco svizzero | 755,770 | 755,770 | 756,25 | 755,770 | 756,25 | 755,76 | 755,750 | 755,770 | 755,770 | — |
| Scellino austriaco | 85,984 | 85,984 | 86,02 | 85,984 | 86,05 | 85,97 | 85,974 | 85,984 | 85,984 | — |
| Corona norvegese | 215,050 | 215,050 | 215,25 | 215,050 | 215,25 | 215,09 | 215,140 | 215,050 | 215,050 | — |
| Corona svedese | 206,580 | 206,580 | 206,80 | 206,580 | 206,65 | 206,62 | 206,670 | 206,580 | 206,580 | — |
| FIM | 284,620 | 284,620 | 284,75 | 284,620 | 285,60 | 284,60 | 284,590 | 284,620 | 284,620 | — |
| Escudo portoghese | 12,650 | 12,650 | 12,70 | 12,650 | 12,69 | 12,72 | 12,800 | 12,650 | 12,650 | — |
| Peseta spagnola | 10,505 | 10,505 | 10,52 | 10,505 | 10,50 | 10,50 | 10,511 | 10,505 | 10,505 | — |

**Media dei titoli del 13 dicembre 1983**

| Titolo | Valore |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 42,025 |
| Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 | 93,950 |
| » 6 % » » 1970-85 | 91,250 |
| » 6 % » » 1971-86 | 85,850 |
| » 6 % » » 1972-87 | 81,600 |
| » 9 % » » 1975-90 | 81,750 |
| » 9 % » » 1976-91 | 79,800 |
| » 10 % » » 1977-92 | 80,700 |
| » 12 % (Beni Esteri 1980) | 82,150 |
| » 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 76,775 |
| Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% | 91,950 |
| » » » 1-4-1981/86 16 % | 98,850 |
| » » » 1-6-1981/86 16 % | 99,950 |
| » » » 1-8-1982/84 19 % | 100,350 |
| » » » Ind. 1- 3-1981/84 | 99,975 |
| » » » » 1- 4-1981/84 | 100,400 |
| » » » » 1- 6-1981/84 | 100,075 |
| » » » » 1- 1-1982/84 | 99,850 |
| » » » » 1- 3-1982/84 | 99,925 |
| » » » » 1- 5-1982/84 | 100,300 |
| » » » » 1- 6-1982/84 | 99,800 |
| » » » » 1- 7-1982/84 | 99,700 |
| » » » » 1- 8-1982/84 | 99,675 |
| » » » » 1- 9-1982/84 | 99,625 |
| » » » » 1-10-1982/84 | 99,550 |
| » » » » 1-11-1982/84 | 99,650 |
| » » » » 1-12-1982/84 | 99,025 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1983/85 | 99,450 |
| » » » » 1- 2-1983/85 | 99,225 |
| » » » » 1- 3-1983/85 | 99,150 |
| » » » » 1- 4-1983/85 | 99,950 |
| » » » » 1- 1-1982/86 | 100 — |
| » » » » 1- 3-1982/86 | 100,100 |
| » » » » 1- 5-1982/86 | 100,150 |
| » » » » 1- 6-1982/86 | 100 — |
| » » » » 1- 7-1982/86 | 99,950 |
| » » » » 1- 8-1982/86 | 99,775 |
| » » » » 1- 9-1982/86 | 99,725 |
| » » » » 1-10-1982/86 | 99,825 |
| » » » » 1-11-1982/86 | 99,925 |
| » » » » 1-12-1982/86 | 99,800 |
| » » » » 1- 1-1983/87 | 99,150 |
| » » » » 1- 2-1983/87 | 99,500 |
| » » » » 1- 3-1983/87 | 99,475 |
| » » » » 1- 4-1983/87 | 99,500 |
| Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 1-1984 | 99,500 |
| » » » 12 % 1- 4-1984 | 98,600 |
| » » » 18 % 1- 4-1984 | 100,250 |
| » » » 12 % 1-10-1984 | 96,500 |
| » » » 18 % 1- 1-1985 | 100,450 |
| » » » 17 % 1- 5-1985 | 100 — |
| » » Nov. 12 % 1-10-1987 | 87,900 |
| Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 % | 105,475 |
| » » » » 22-11-1982/89 13 % | 102,600 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: MAROLDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 13 dicembre 1983**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1669,500 |
| Marco germanico | 606,180 |
| Franco francese | 198,595 |
| Fiorino olandese | 540,265 |
| Franco belga | 29,828 |
| Lira sterlina | 2380,550 |
| Lira irlandese | 1886,200 |
| Corona danese | 167,180 |
| E.C.U. | 1368,440 |
| Dollaro canadese | 1336,550 |
| Yen giapponese | 7,090 |
| Franco svizzero | 755,760 |
| Scellino austriaco | 85,979 |
| Corona norvegese | 215,095 |
| Corona svedese | 206,625 |
| FIM | 284,605 |
| Escudo portoghese | 12,725 |
| Peseta spagnola | 10,508 |

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 243

## Corso dei cambi del 14 dicembre 1983 presso le sottoindicate borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1676,750 | 1676,750 | 1676,80 | 1676,750 | — | 1676,75 | 1676,750 | 1676,750 | 1676,750 | — |
| Marco germanico | 605,370 | 605,370 | 605,85 | 605,370 | — | 605,40 | 605,450 | 605,370 | 605,370 | — |
| Franco francese | 198,110 | 198,110 | 198 — | 198,110 | — | 198,17 | 198,230 | 198,110 | 198,110 | — |
| Fiorino olandese | 539,320 | 539,320 | 539,80 | 539,320 | — | 539,33 | 539,350 | 539,320 | 539,320 | — |
| Franco belga | 29,771 | 29,771 | 29,80 | 29,771 | — | 29,78 | 29,790 | 29,771 | 29,771 | — |
| Lira sterlina | 2367,800 | 2367,800 | 2372,25 | 2367,800 | — | 2368,35 | 2368,900 | 2367,800 | 2367,800 | — |
| Lira irlandese | 1881,500 | 1881,500 | 1883 — | 1881,500 | — | 1881,75 | 1882 — | 1881,500 | 1881,500 | — |
| Corona danese | 167,100 | 167,100 | 167,30 | 167,100 | — | 167,14 | 167,190 | 167,100 | 167,100 | — |
| E.C.U. | 1365,740 | 1365,740 | 1365,74 | 1365,740 | — | 1365,75 | 1365,740 | 1365,740 | 1365,740 | — |
| Dollaro canadese | 1340 — | 1340 — | 1340 — | 1340 — | — | 1339,87 | 1339,750 | 1340 — | 1340 — | — |
| Yen giapponese | 7,108 | 7,108 | 7,11 | 7,108 | — | 7,10 | 7,106 | 7,108 | 7,108 | — |
| Franco svizzero | 756,400 | 756,400 | 757,10 | 756,400 | — | 756,36 | 756,320 | 756,400 | 756,400 | — |
| Scellino austriaco | 85,800 | 85,800 | 85,93 | 85,800 | — | 85,81 | 85,323 | 85,800 | 85,800 | — |
| Corona norvegese | 214,930 | 214,930 | 215,15 | 214,930 | — | 214,94 | 214,950 | 214,930 | 214,930 | — |
| Corona svedese | 206,330 | 206,330 | 206,60 | 206,330 | — | 206,34 | 206,360 | 206,330 | 206,330 | — |
| FIM | 284,660 | 284,660 | 284,90 | 284,660 | — | 284,55 | 284,450 | 284,660 | 284,660 | — |
| Escudo portoghese | 12,650 | 12,650 | 12,70 | 12,650 | — | 12,66 | 12,680 | 12,650 | 12,650 | — |
| Peseta spagnola | 10,495 | 10,495 | 10,50 | 10,495 | — | 10,45 | 10,495 | 10,495 | 10,495 | — |

## Media dei titoli del 14 dicembre 1983

| Titolo | Valore |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 41,750 |
| Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 | 94,150 |
| » 6 % » » 1970-85 | 91,250 |
| » 6 % » » 1971-86 | 85,750 |
| » 6 % » » 1972-87 | 81,500 |
| » 9 % » » 1975-90 | 81,500 |
| » 9 % » » 1976-91 | 80 — |
| » 10 % » » 1977-92 | 80,400 |
| » 12 % (Beni Esteri 1980) | 82,500 |
| » 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 76,775 |
| Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % | 91,450 |
| » » » 1-4-1981/86 16 % | 98,850 |
| » » » 1-6-1981/86 16 % | 99,150 |
| » » » 1-8-1982/84 19 % | 100,300 |
| » » » Ind. 1- 3-1981/84 | 99,850 |
| » » » » 1- 4-1981/84 | 100,350 |
| » » » » 1- 6-1981/84 | 99,975 |
| » » » » 1- 1-1982/84 | 99,850 |
| » » » » 1- 3-1982/84 | 99,900 |
| » » » » 1- 5-1982/84 | 99,900 |
| » » » » 1- 6-1982/84 | 99,950 |
| » » » » 1- 7-1982/84 | 99,825 |
| » » » » 1- 8-1982/84 | 99,650 |
| » » » » 1- 9-1982/84 | 99,625 |
| » » » » 1-10-1982/84 | 99,600 |
| » » » » 1-11-1982/84 | 99,800 |
| » » » » 1-12-1982/84 | 99,925 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1983/85 | 99,425 |
| » » » » 1- 2-1983/85 | 99,250 |
| » » » » 1- 3-1983/85 | 99,200 |
| » » » » 1- 4-1983/85 | 99,150 |
| » » » » 1- 1-1982/86 | 100 — |
| » » » » 1- 3-1982/86 | 99,950 |
| » » » » 1- 5-1982/86 | 100,075 |
| » » » » 1- 6-1982/86 | 100,150 |
| » » » » 1- 7-1982/86 | 100,025 |
| » » » » 1- 8-1982/86 | 99,925 |
| » » » » 1- 9-1982/86 | 99,700 |
| » » » » 1-10-1982/86 | 99,700 |
| » » » » 1-11-1982/86 | 99,700 |
| » » » » 1-12-1982/86 | 100 — |
| » » » » 1- 1-1983/87 | 99,700 |
| » » » » 1- 2-1983/87 | 99,475 |
| » » » » 1- 3-1983/87 | 99,525 |
| » » » » 1- 4-1983/87 | 99,375 |
| Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 1-1984 | 99,650 |
| » » » 12 % 1- 4-1984 | 98,700 |
| » » » 18 % 1- 4-1984 | 100,225 |
| » » » 12 % 1-10-1984 | 96,400 |
| » » » 18 % 1- 1-1985 | 100,450 |
| » » » 17 % 1- 5-1985 | 100,100 |
| » » Nov. 12 % 1-10-1987 | 87,875 |
| Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 % | 105,550 |
| » » » » 22-11-1982/89 13 % | 102,650 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* MAROLDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi medi del 14 dicembre 1983

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1676,750 |
| Marco germanico | 605,410 |
| Franco francese | 198,170 |
| Fiorino olandese | 539,335 |
| Franco belga | 29,780 |
| Lira sterlina | 2368,350 |
| Lira irlandese | 1881,750 |
| Corona danese | 167,145 |
| E.C.U. | 1365,740 |
| Dollaro canadese | 1339,875 |
| Yen giapponese | 7,107 |
| Franco svizzero | 756,360 |
| Scellino austriaco | 85,561 |
| Corona norvegese | 214,940 |
| Corona svedese | 206,345 |
| FIM | 284,555 |
| Escudo portoghese | 12,665 |
| Peseta spagnola | 10,495 |

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 244

## Corso dei cambi del 15 dicembre 1983 presso le sottoindicate borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1672,250 | 1672,250 | — | 1672,250 | 1672,25 | 1662,25 | 1672,250 | 1672,250 | 1672,250 | 1672,25 |
| Marco germanico | 606,100 | 606,100 | — | 606,100 | 606,15 | 606,08 | 606,070 | 606,100 | 606,100 | 606,10 |
| Franco francese | 198,140 | 198,140 | — | 198,140 | 198,05 | 198,10 | 198,050 | 198,140 | 198,140 | 198,15 |
| Fiorino olandese | 540,490 | 540,490 | — | 540,490 | 540,25 | 540,42 | 540,350 | 540,490 | 540,490 | 540,48 |
| Franco belga | 29,766 | 29,766 | — | 29,766 | 29,76 | 29,66 | 29,765 | 29,766 | 29,766 | 29,76 |
| Lira sterlina | 2379 — | 2379 — | — | 2379 — | 2378,15 | 2378,85 | 2378,700 | 2379 — | 2379 — | 2379 — |
| Lira irlandese | 1881,750 | 1881,750 | — | 1881,750 | 1881 — | 1882,02 | 1882,300 | 1881,750 | 1881,750 | — |
| Corona danese | 167,550 | 167,550 | — | 167,550 | 167,40 | 167,55 | 167,550 | 167,550 | 167,550 | 167,55 |
| E.C.U. | 1367,490 | 1367,490 | — | 1367,490 | — | 1367,49 | 1367,490 | 1367,490 | 1367,490 | 1367,49 |
| Dollaro canadese | 1339,700 | 1339,700 | — | 1339,700 | 1338,85 | 1339,40 | 1339,100 | 1339,700 | 1339,700 | 1339,40 |
| Yen giapponese | 7,141 | 7,141 | — | 7,141 | 7,14 | 7,14 | 7,141 | 7,141 | 7,141 | 7,15 |
| Franco svizzero | 758,590 | 758,590 | — | 758,590 | 757,60 | 758,35 | 758,120 | 758,590 | 758,590 | 758,58 |
| Scellino austriaco | 86,080 | 86,080 | — | 86,080 | 85,98 | 86,03 | 85,990 | 86,080 | 86,080 | 86,08 |
| Corona norvegese | 214,900 | 214,900 | — | 214,900 | 214,75 | 214,90 | 214,900 | 214,900 | 214,900 | 214,90 |
| Corona svedese | 206,640 | 206,640 | — | 206,640 | 206,40 | 206,55 | 206,500 | 206,640 | 206,640 | 206,65 |
| FIM | 284,660 | 284,660 | — | 284,660 | 284,45 | 284,63 | 284,600 | 284,660 | 284,660 | — |
| Escudo portoghese | 12,630 | 12,630 | — | 12,630 | 12,67 | 12,56 | 12,500 | 12,630 | 12,630 | 12,63 |
| Peseta spagnola | 10,525 | 10,525 | — | 10,525 | 10,51 | 10,50 | 10,520 | 10,525 | 10,525 | 10,52 |

## Media dei titoli del 15 dicembre 1983

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 42,750 |
| Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84 | 93,500 |
| » 6% » » 1970-85 | 91,250 |
| » 6% » » 1971-86 | 85,850 |
| » 6% » » 1972-87 | 81,600 |
| » 9% » » 1975-90 | 81,750 |
| » 9% » » 1976-91 | 80,750 |
| » 10% » » 1977-92 | 80,450 |
| » 12% (Beni Esteri 1980) | 82,350 |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 75,950 |
| Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% | 91,950 |
| » » » 1-4-1981/86 16% | 98,850 |
| » » » 1-6-1981/86 16% | 99,450 |
| » » » 1-8-1982/84 19% | 100,200 |
| » » » Ind. 1- 3-1981/84 | 99,900 |
| » » » » 1- 4-1981/84 | 100,150 |
| » » » » 1- 6-1981/84 | 100,125 |
| » » » » 1- 1-1982/84 | 99,800 |
| » » » » 1- 3-1982/84 | 99,950 |
| » » » » 1- 5-1982/84 | 99,925 |
| » » » » 1- 6-1982/84 | 99,950 |
| » » » » 1- 7-1982/84 | 99,800 |
| » » » » 1- 8-1982/84 | 99,650 |
| » » » » 1- 9-1982/84 | 99,625 |
| » » » » 1-10-1982/84 | 99,625 |
| » » » » 1-11-1982/84 | 99,850 |
| » » » » 1-12-1982/84 | 99,950 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1983/85 | 99,500 |
| » » » » 1- 2-1983/85 | 99,250 |
| » » » » 1- 3-1983/85 | 99,175 |
| » » » » 1- 4-1983/85 | 99,225 |
| » » » » 1- 1-1982/86 | 100,100 |
| » » » » 1- 3-1982/86 | 99,950 |
| » » » » 1- 5-1982/86 | 100,050 |
| » » » » 1- 6-1982/86 | 100,075 |
| » » » » 1- 7-1982/86 | 100,200 |
| » » » » 1- 8-1982/86 | 99,750 |
| » » » » 1- 9-1982/86 | 99,950 |
| » » » » 1-10-1982/86 | 99,775 |
| » » » » 1-11-1982/86 | 99,725 |
| » » » » 1-12-1982/86 | 100,025 |
| » » » » 1- 1-1983/87 | 99,775 |
| » » » » 1- 2-1983/87 | 99,575 |
| » » » » 1- 3-1983/87 | 99,550 |
| » » » » 1- 4-1983/87 | 99,500 |
| Buoni Tesoro Pol. 12% 1- 1-1984 | 99,600 |
| » » » 12% 1- 4-1984 | 98,600 |
| » » » 18% 1- 4-1984 | 100,175 |
| » » » 12% 1-10-1984 | 100,175 |
| » » » 18% 1- 1-1985 | 96,400 |
| » » » 17% 1- 5-1985 | 100,050 |
| » » Nov. 12% 1-10-1987 | 87,875 |
| Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14% | 105,050 |
| » » » » 22-11-1982/89 13% | 102,500 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: MAROLDA

# UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

## Cambi medi del 15 dicembre 1983

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1672,250 |
| Marco germanico | 606,080 |
| Franco francese | 198,095 |
| Fiorino olandese | 540,420 |
| Franco belga | 29,765 |
| Lira sterlina | 2378,850 |
| Lira irlandese | 1882,025 |
| Corona danese | 167,550 |
| E.C.U. | 1367,490 |
| Dollaro canadese | 1339,400 |
| Yen giapponese | 7,141 |
| Franco svizzero | 758,355 |
| Scellino austriaco | 86,035 |
| Corona norvegese | 214,900 |
| Corona svedese | 206,570 |
| FIM | 284,630 |
| Escudo portoghese | 12,565 |
| Peseta spagnola | 10,522 |

# MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

**Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero per i beni culturali e ambientali.**

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1983, le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero per i beni culturali e ambientali, già stabilite per il 15 e 16 gennaio 1984, sono state ulteriormente rinviate ai giorni 20 e 21 maggio 1984. Tutti i termini si intendono riaperti e tutte le scadenze prorogate in relazione alla nuova data delle elezioni.

**(6745)**

**Sostituzione di un componente della commissione elettorale centrale per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero per i beni culturali e ambientali.**

Il dott. Fausto Pusceddu, in servizio presso l'ufficio centrale per i beni archivistici, è nominato componente della commissione elettorale centrale in sostituzione del sig. Enrico Lombardi.

**(6746)**

**Sostituzione di un componente della commissione elettorale circoscrizionale del Lazio per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero per i beni culturali e ambientali.**

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1983, il sig. Renzetti Benedetto, in servizio presso la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale del Lazio in sostituzione del sig. Taddei Angelo.

**(6747)**

**Sostituzione di un componente della commissione elettorale circoscrizionale della Calabria per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero per i beni culturali e ambientali.**

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1983, il sig. Bova Salvatore, in servizio presso la soprintendenza archeologica di Reggio Calabria, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale della Calabria in sostituzione del sig. Pietramala Francesco, dimissionario dal servizio.

**(6748)**

---

# MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

**Delega al sindaco di Bacoli per il reperimento di alloggi liberi da assegnare ai nuclei familiari sgomberati a causa del bradisismo.** (Ordinanza n. 79/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la richiesta n. 21992 del 29 novembre 1983, con la quale il sindaco di Bacoli chiede al prefetto di Napoli di essere autorizzato a requisire abitazioni private da assegnare ai nuclei familiari locali colpiti da ordinanza di sgombero a causa del bradisismo;

Vista la lettera n. 549/BRA/GAB del 1° dicembre 1983, con la quale il prefetto di Napoli esprime parere favorevole all'accoglimento della richiesta del sindaco di Bacoli, nell'intesa che l'onere derivante dal pagamento dell'indennità di requisizione dovuta ai proprietari sia prelevato dai fondi posti a disposizione del sindaco stesso con le ordinanze n. 25/FPC dell'8 ottobre 1983 e n. 52/FPC del 31 ottobre 1983;

Ravvisata la necessità di consentire in tempi brevissimi il reperimento di un alloggio ai nuclei familiari rimasti senza tetto;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il sindaco di Bacoli, per le necessità indicate nelle premesse, ai sensi dell'art. 7 della legge 22 marzo 1865, n. 2248, e mediante l'emanazione di provvedimento motivato, può provvedere alla requisizione, per un periodo non inferiore a sei mesi, di appartamenti liberi di proprietà privata nel comune di Bacoli.

Il sindaco può requisire anche stabili di proprietà di amministrazioni pubbliche, ovvero demaniali, dopo aver acquisito il preventivo assenso delle amministrazioni interessate.

I provvedimenti di requisizione saranno notificati anche in deroga alla normativa vigente, tenuto conto della particolare situazione d'urgenza connessa all'esigenza di sistemazione dei nuclei familiari rimasti senza tetto.

All'atto dell'occupazione dello stabile requisito sarà redatto, in contraddittorio, il verbale di consistenza in cui verrà iscritto lo stato d'uso degli eventuali beni rinvenuti nell'abitazione; verranno, altresì, rilevati i consumi di acqua, luce e gas dai misuratori esistenti.

In assenza del proprietario il verbale predetto verrà redatto alla presenza di due testimoni, non dipendenti comunali, da notificarsi al proprietario.

Adempiuto alle suindicate formalità, l'immobile requisito sarà consegnato, a cura del sindaco competente o suo delegato, al capofamiglia interessato, unitamente al suindicato verbale di consistenza.

Non possono essere assegnati alloggi requisiti a nuclei familiari che hanno la disponibilità di un alloggio entro il raggio di di 20 chilometri dalla cinta urbana del comune sede dello stabile danneggiato ed inagibile.

I proprietari di alloggi requisiti hanno diritto ad un'indennità che sarà determinata dall'ufficio tecnico erariale di Bacoli.

Per gli alloggi privati l'indennità sarà determinata sulla base della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Il sindaco è tenuto a rendere un documentato rendiconto delle somme anticipate.

I nuclei familiari assegnatari di alloggi requisiti sono tenuti a concorrere nel pagamento delle indennità indicate all'articolo precedente nella misura del 30 per cento se fruiscono di redditi lordi superiori a 12 milioni all'anno; del 50 per cento se fruiscono di redditi lordi superiori ai 15 milioni e del 100 per cento per redditi lordi di importo superiore a 25 milioni.

Il possesso dei redditi è attestato con dichiarazione resa dagli stessi nuclei terremotati e da rilasciarsi ai sensi della legge 15 gennaio 1968, n. 15.

Sono, in ogni caso, posti a carico degli occupanti le case requisite ovvero locate, gli oneri connessi al pagamento delle spese condominiali, dell'energia elettrica, dell'eventuale svuotamento dei pozzi neri e, in genere, tutte le spese connesse ai consumi diretti o comunque ripartibili a carico di ogni condomino in conformità alle disposizioni vigenti.

Ai fini suindicati, i nuclei rimasti senza tetto sono tenuti a versare al proprietario ovvero alla persona che ha subito la requisizione, la quota posta a proprio carico.

Ove l'occupante non provvedesse al pagamento della quota dovuta, il sindaco verserà al proprietario l'intera indennità, assegnando un termine di quindici giorni al debitore per il pagamento dell'importo dovuto, trascorso inutilmente il quale, trattandosi di crediti erariali, comunicherà la circostanza alla competente intendenza di finanza, che è tenuta, per il tramite del competente ufficio del registro, alla riscossione coattiva con le modalità contemplate dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con i fondi già posti a disposizione del sindaco di Bacoli con le ordinanze n. 25/FPC dell'8 ottobre 1983 e n. 52/FPC del 31 ottobre 1983.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1983

*Il Ministro*: SCOTTI

**(6688)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Graduatoria degli idonei del concorso, per titoli e per esami, a dieci posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.**

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 13 gennaio 1983, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a dieci posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico (registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1983, registro n. 4 Difesa, foglio n. 221);

Visto il decreto ministeriale in data 26 aprile 1983, con il quale è nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra (in corso di registrazione alla Corte dei conti);

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

*Articolo unico*

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a dieci posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1) Paolucci Gian Pio . . . punti 274,2
2) D'Ausilio Corrado . . . » 273,8
3) Molica Claudio . . . » 271,4
4) Carta Antonello . . . » 268,5
5) Falleni Carlo . . . » 266,0
6) Tunzi Gaetano . . . » 265,0
7) Isabella Roberto . . . » 263,4
8) Tosco Paolo . . . » 262,5
9) Zaza Antonio . . . » 261,9
10) Galeota Giovanni . . . » 258,0
11) Smedile Giuseppe . . . » 257,6
12) Brassetti Bruno Cesare . . . » 253,2
13) Matricardi Paolo Maria . . . » 250,5
14) Castaldi Salvatore . . . » 248,9
15) Scatena Roberto (nato il 2 febbraio 1955) » 248,0
16) Zurria Massimo (nato il 25 settembre 1956) » 248,0
17) Pontesilli Oscar . . . » 244,8
18) Fulvio Sergio (nato il 26 febbraio 1957) » 244,5
19) Sbolgi Stefano (nato il 22 giugno 1957) » 244,5
20) Melchionna Vincenzo . . . » 243,5
21) Schifaudo Giuseppe . . . » 239,0
22) Angiello Gabriele . . . » 238,0
23) Fossile Giampaolo . . . » 237,6
24) Rinaldi Antonio . . . » 237,0
25) De Meis Italo . . . » 236,2
26) Pepe Valerio . . . » 235,5
27) Tedesco Angelo . . . » 235,0
28) Mensa Francesco (nato il 3 febbraio 1955) » 234,0
29) Timpano Francesco (nato il 5 marzo 1955) » 234,0
30) Iannazzone Maurizio (nato il 4 novembre 1956) . . . » 234,0
31) Dell'Orso Eugenio (nato il 19 dicembre 1956) » 234,0
32) Lancia Franco . . . » 233,5
33) Badia Giuseppe . . . » 232,4
34) Mancuso Umberto . . . » 231,1
35) Galli Stefano . . . » 230,8
36) Corcioni Corrado . . . » 230,2
37) Panici Giovanni . . . » 228,5
38) Lupini Gabriele . . . » 228,0
39) Pignatelli Nicola . . . » 227,5
40) Cardone Claudio . . . » 225,5
41) Nania Giuseppe . . . » 223,0
42) Piervincenzi Sebastiano . . . » 220,5
43) Pompili Gregorio (nato il 10 dicembre 1953) » 215,5
44) Maggiore Massimo (nato il 30 gennaio 1954) » 215,5
45) Biondi Roberto . . . » 215,3
46) Bongiovanni Giovanni . . . » 214,0
47) Guinzio Gianmarco . . . » 213,0
48) Lalli Augusto . . . » 205,5
49) Bellofiore Santo . . . punti 203,0
50) Picari Ivano . . . » 202,5
51) Calia Matteo . . . » 202,0

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 ottobre 1983

*Il Ministro:* SPADOLINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *novembre* 1983
*Registro n.* 42 *Difesa, foglio n.* 133

**(6654)**

**Aumento, da quaranta a cinquantacinque, del numero dei posti del concorso a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica.**

Con decreto ministeriale 16 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1983, registro n. 43 Difesa, foglio n. 78, sono stati messi a concorso, per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, cinquantacinque posti, di cui quarantaquattro riservati agli ufficiali di complemento in ferma biennale, in base alla legge 20 settembre 1980, n. 574, e undici posti agli ufficiali di complemento ed ai sottufficiali in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale 18 marzo 1983.

**(6727)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Indizione della sessione di esami di Stato per l'anno 1984 previsti dall'art. 3 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

E

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro, la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme nonché il decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 672, contenente nuove norme sulle imposte di bollo, e successive modificazioni;

Considerato che l'art. 3 della citata legge 11 gennaio 1979, n. 12, stabilisce che il certificato di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro e rilasciato dall'ispettorato regionale del lavoro competente per territorio, previo superamento di un esame di Stato secondo modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta per l'anno 1984 la sessione dell'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro presso gli ispettorati regionali del lavoro di Aosta, Torino, Milano, Venezia, Trieste, Genova, Bologna, Firenze, Perugia, Ancona, Roma, L'Aquila, Campobasso, Napoli, Bari, Potenza, Reggio Calabria, Palermo, Cagliari, nonché presso le province autonome, ispettorati provinciali del lavoro di Trento e Bolzano.

**Art. 2.**

L'esame ha carattere teorico-pratico ed è scritto ed orale.

Le prove scritte sono due e consistono nello svolgimento di un tema sul diritto del lavoro e la legislazione sociale e di una prova teorico-pratica sul diritto tributario scelte dalla commissione.

La prova orale verte sulle seguenti materie e gruppi di materie:

1) diritto del lavoro;
2) legislazione sociale;
3) diritto tributario;
4) elementi di diritto privato, pubblico e penale;
5) nozioni generali sulla ragioneria con particolare riguardo alla rilevazione del costo del lavoro ed alla formazione del bilancio.

Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate al candidato sette ore dal momento della dettatura del tema.

Art. 3.

Le prove scritte presso le sedi indicate nell'art. 1 si terranno alle ore 8,30 antimeridiane nei giorni seguenti:

*diritto del lavoro e legislazione sociale*: 17 maggio 1984;
*prova teorico-pratica diritto tributario*: 18 maggio 1984.

Art. 4.

Le domande di ammissione all'esame di cui all'art. 1 del presente decreto, redatte in carta da bollo, dovranno essere presentate alle competenti sedi entro il 31 marzo 1984.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

Le domande stesse dovranno essere corredate dei seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza, scienze economiche e commerciali, scienze politiche, sociologia, scienze economico-marittime e diplomi di maturità di scuola secondaria superiore appresso indicati o copia autentica degli stessi ovvero documenti sostitutivi rilasciati dalle competenti autorità scolastiche attestanti l'avvenuto conseguimento dei diplomi stessi. I diplomi di maturità validi ai fini dell'esame in argomento sono:

ragioniere e perito commerciale;
ragioniere e perito commerciale e perito per il commercio con l'estero;
ragioniere e perito commerciale programmatore;
perito aziendale e corrispondente in lingue estere;
perito tecnico per il turismo;
analista contabile;
operatore commerciale;
operatore commerciale dei prodotti alimentari;
operatore turistico;
segretario di amministrazione;
tecnico delle attività alberghiere;

2) certificato di compimento della pratica prescritta ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 3 agosto 1979;
3) ricevuta della tassa di L. 6000 per l'ammissione dall'esame da versarsi presso un ufficio del registro, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378;
4) certificato di nascita;
5) certificato di buona condotta morale e civile;
6) certificato di residenza.

I candidati possono sostenere l'esame di Stato esclusivamente nella regione di residenza.

Art. 5.

Per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano, sempreché applicabili, le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato).

**Art. 6.**

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito l'idoneità nelle prove scritte a norma del comma secondo del successivo art. 7.

**Art. 7.**

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia o gruppo di materie della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato.

La somma dei punti divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno sei decimi dei punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale saranno nominate le commissioni esaminatrici.

Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1983

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
CONTI

*Il Ministro di grazia e giustizia*
MARTINAZZOLI

*Il Ministro della pubblica istruzione*
FALCUCCI

**(6613)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Grosseto**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 8 aprile 1982 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Grosseto;

Visto il decreto ministeriale in data 29 luglio 1982 modificato parzialmente con successivo decreto del 29 giugno 1983 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Grosseto, nell'ordine appresso indicato:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1) Zaccardi Leonzio | punti | 105,500 | su 132 |
| 2) Circosta Lorenzo | » | 102,267 | » |
| 3) La Rocca Pietro | » | 98,250 | » |
| 4) Guido Pasquale | » | 92,017 | » |
| 5) Fiorini Lorenzo | » | 90,281 | » |
| 6) Albanese Giuseppe | » | 88,000 | » |
| 7) Patriarca Emilio | » | 87,933 | » |
| 8) Uccelletti Aldo | » | 87,548 | » |
| 9) Recchia Ezio | » | 87,177 | » |
| 10) Gotelli Giorgio | » | 86,848 | » |
| 11) Torella Michele | » | 86,773 | » |
| 12) Buccheri Ugo | » | 86,550 | » |
| 13) Chindamo Giuseppe | » | 85,797 | » |
| 14) De Felice Renato | » | 85,560 | » |
| 15) Dejana Luca | » | 84,733 | » |
| 16) Gigliotti Giovanni | » | 84,472 | » |
| 17) Savino Giuseppe | » | 83,733 | » |
| 18) Ciccone Saverio | » | 83,563 | » |
| 19) Nardelli Antonio | » | 83,459 | » |
| 20) Silvestri Boris | » | 82,952 | » |
| 21) Donzellini Ivo | » | 82,716 | » |
| 22) Ciraulo Giorgio | » | 82,275 | » |

23) Gianfranchi Cleto Ruggero punti 82,104 su 132
24) Pesente Elio » 81,976 »
25) Carlomagno Michele . » 81,732 »
26) Liberti Gennaro . » 81,408 »
27) Galatro Vittorio . » 81,268 »
28) Castellaneta Nicola » 81,234 »
29) Nasuti Antonio » 80,966 »
30) Gambardella Sabato . . » 80,466 »
31) Di Caprio Salvatore . » 80,366 »
32) Domina Mariano . » 79,986 »
33) Pace Antonino » 79,500 »
34) Brun Flavio . » 79,146 »
35) Frisi Doro . » 78,566 »
36) Coniglione Sebastiano . » 78,545 »
37) Barbara Francesco » 78,068 »
38) Campagnari Gustavo . » 77,897 »
39) Lentini Graziano . » 77,777 »
40) Zambelli Carlo Iacopo » 77,551 »
41) Scherillo Antonio . . » 77,527 »
42) Scorza Saverio . . » 77,446 »
43) Muriana Giuseppe . . » 77,072 »
44) Matarrese Sebastiano . . » 76,576 »
45) Gambassi Enrico . . » 75,893 »
46) Rampelli Vincenzo . » 75,786 »
47) Licata Giovanni . » 75,466 »
48) Caccavale Antonio . . . » 75,269 »
49) Nitti Gabriele . » 74,905 »
50) La Candia Michele . » 74,800 »
51) Franco Giacomino . » 74,740 »
52) Vista Carlo . » 74,694 »
53) Mileti Giuseppe . . » 74,619 »
54) Priolo Vincenzo . . » 74,600 »
55) Magoni Beniamino . . » 74,349 »
56) Giuliano Corrado . . » 74,168 »
57) Luchetti Loreto . . . » 74,033 »
58) Lenzetti Riccardo . . » 74,000 »
59) Di Gregorio Filippo . . . » 73,132 »
60) Giordano Giovanni . . . » 72,965 »
61) Mastrogiovanni Carmelo . » 72,856 »
62) Tangari Francesco . . » 72,845 »
63) Brocato Salvatore . » 72,456 »
64) Muzzi Vitantonio . . . » 72,118 »
65) Di Carlo Benito . . . » 71,745 »
66) Alemanno Luciano . . . » 71,666 »
67) Sopranzetti Giuseppe . . . » 71,497 »
68) Matassa Lidio . . . » 71,432 »
69) Tangredi Giuseppe . . . . » 71,400 »
70) Fontanas Giovanni . . . » 71,000 »
71) Monaco Teodoro . . . . » 70,809 »
72) Giraldo Mario . . . » 70,383 »
73) Zaffuto Paolo . . . » 70,353 »
74) Scalia Giuseppe . . . » 70,243 »
75) Chittaro Mario . . . » 70,165 »
76) Rebecchi Renzo . . . . » 69,886 »
77) Graziani Franco . . . » 69,866 »
78) Sulas Gianni . . . . . » 68,886 »
79) Mazzaracchio Giuseppe . . » 68,713 »
80) Toscanelli Orlando . . . » 68,693 »
81) Costardi Felice . . . . . » 68,349 »
82) Di Leo Accursio . . . . . punti 67,978 su 132
83) Orefice Antonino . . . . . » 67,945 »
84) Piazza Nicolò . . . . . » 67,732 »
85) Bastardi Silvio . . . . . » 67,619 »
86) Giarrizzo Francesco . . . . » 67,223 »
87) Miliani Giovanni . . . . . » 67,096 »
88) Mangiameli Sebastiano . . . » 66,500 »
89) Spada Giuseppe . . . . . » 65,132 »
90) Strianese Eugenio . . . . » 64,970 »
91) Patti Mario . . . . . . » 64,641 »
92) Parlati Antonio . . . . . » 64,361 »
93) Monea Luigi . . . . . . » 63,960 »
94) Santoro Domenico . . . . » 63,000 »
95) Lo Savio Giovanni . . . . » 61,736 »
96) Ghilli Fosco . . . . . . » 60,733 »
97) Iacopino Giuseppe . . . . » 59,166 »
98) Salvi Paolo . . . . . . » 55,182 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1983

p. *Il Ministro*: CIAFFI

**(6614)**

---

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

**Avviso relativo ai concorsi a posti di personale laureato di posizioni funzionali iniziali presso unità sanitarie locali.** (Concorsi pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » numero 343 del 15 dicembre 1983).

Con riferimento ai concorsi citati in epigrafe, si precisa che gli interessati non debbono rivolgersi, per informazioni, al servizio personale sanitario della regione, come indicato nell'avviso, bensì possono prendere visione dei bandi integrali che sono stati pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione stessa.

**(469-bis/S)**

---

## *CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA*

Nella *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda, n. 344 del 16 dicembre 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

*Azienda consorziale acquedotti Oltrepo Pavese, in Stradella*: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di meccanico saldatore.

*Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma*: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di biologo.

*Banca d'Italia*: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad undici posti di funzionario di seconda in esperimento.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (*Ufficio inserzioni* - Piazza G. Verdi, 10). *Le suddette librerie concessionarie* possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

| Tipo | | |
|---|---|---|
| I | Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari: | |
| | annuale | L. 81.000 |
| | semestrale | L. 45.000 |
| II | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, *ai concorsi e alle specialità medicinali*: | |
| | annuale | L. 113.000 |
| | semestrale | L. 62.000 |
| III | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *ai concorsi*: | |
| | annuale | L. 108.000 |
| | semestrale | L. 60.000 |
| IV | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali*: | |
| | annuale | L. 96.000 |
| | semestrale | L. 53.000 |
| V | Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari*: | |
| | annuale | L. 186.000 |
| | semestrale | L. 104.000 |
| VI | Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* | L. 34.000 |
| VII | Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle *specialità medicinali* | L. 31.000 |

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* | L. 500 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 500 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 37.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 500 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 20.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 2.000 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES**
**(solo parte prima e supplementi ordinari)**

| | | Prezzi di vendita Italia | Prezzi di vendita Estero |
|---|---|---|---|
| *Invio giornaliero* | N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine | L. 1.000 | 1.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. 1.400 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. 1.000 | 1.300 |
| *Invio settimanale* | N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna | L. 6.000 | 6.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. 1.400 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. 1.000 | 1.300 |

*Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico*

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 73.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 40.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 500 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.**